



CITTA' DI MONOPOLI

(Città Metropolitana di Bari)

Ordinanza N.
Data di registrazione

475
09/06/2023

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2023"

ORDINANZA DEL SINDACO

SINDACO

- Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;
- Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;
- Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Legge 100 del 21.11.2012
- Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- Vista la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;
- Vista la L.R. Puglia n. 53 del 12 /12/ 2019;
- Vista la L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;
- Visto il **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppl. del 01 giugno 2023** avente ad oggetto **"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.r. n. 38/2016 e della L.r. 53/2019"**, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno – 15 settembre 2023**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero posticipare al 30 settembre.

CONSIDERATO CHE:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas , acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali.

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RENDE NOTO

D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppl. del 01 giugno 2023 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.r. n. 38/2016 e della L.r. 53/2019”, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno – 15 settembre 2023**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero posticipare al 30 settembre, come di seguito riportato :

Art.1 Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2023 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Art.2 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nelle gestione emergenziale

Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sarà attivata in modalità H24 la Sala Operative Unificata Permanente (S.O.U.P.) nonché le strutture regionali decentrate S.O.R.T. e P.L.O.T. attualmente operative in modalità H12 ai sensi della L.353 del 2000. Al fine di assicurare l’operatività delle strutture operative A.I.B., quali la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, per tutta la durata di validità del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, si dovrà riconoscere al personale regionale per le attività tecnico operative lo straordinario e indennità (compreso il personale incaricato della responsabilità di posizione organizzativa o equiparata, come previsto dall’art. 40 del CCNL del 22.01.2004) per n. 16 dipendenti regionali e n. 8 dipendenti con Responsabilità /PO individuati con apposito ordine di servizio dal Dirigente della Sezione Protezione Civile.

Per l’operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T. la Regione Puglia si avvale di risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile secondo le modalità dei rispettivi accordi e convenzioni, del personale Regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell’agenzia regionale ARIF.

Art. 3 Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Art. 4

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le indicazioni riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. In deroga a quanto previsto della Legge Regionale n. 38 del 2016, considerate le condizioni meteo climatiche che hanno caratterizzato il mese di maggio, le attività di prevenzione incendi previste dalla citata norma regionale in scadenza al 31 maggio 2023 sono prorogate al 14 Giugno 2023.

Art. 5

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. 1 del 2018, della L. r. 53 del 2019 hanno l'obbligo di aggiornare la Pianificazione Comunale di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sul territorio di competenza e in particolar modo per quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le linee guida regionali approvate con DGR n. 1414 del 2019 e reso disponibile sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (AIB)2023, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 6

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 7

Vigilanza

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8
Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9
Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.11
Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 1 giugno 2023

B.U.R.P. n. 50 suppl. del 01 giugno 2023.

f.to dr Michele EMILIANO

Pertanto,

- 1) Nell'ambito del territorio comunale è dichiarato, a partire **dal 15 giugno al 15 settembre 2023** lo "stato di grave pericolosità per gli incendi" per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo nonché ogni ulteriore area il cui incendio abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
- 2) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi dichiarato con **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (così come definito dall' art. 2 della L. 353/2000) ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, è tassativamente fatto divieto a chiunque, di:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
- 3) Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città Metropolitana di Bari, i Consorzi di Bonifica, entro il 14 giugno, e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
 - 4) I proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza e continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti trebbiatura dovrà essere comunque realizzata entro il 15 luglio;
 - 5) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato ai sensi dell'art.1 del **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023** pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della L.R. 38/2016;
 - 6) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, o di colture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 14 giugno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
 - 7) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il 14 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
 - 8) I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire **entro il 14 giugno 2023**, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;
 - 9) È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire entro il 14 giugno, il ripristino e la pulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;

- 10) Entro il 14 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa affettando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 4, della L.R. 38/2016;
- 11) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 14 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti;
- 12) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 14 giugno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
- 13) Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 14 giugno, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi;
- 14) Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è obbligato – ai sensi dell'Art. 1 del **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023** - a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
- 15) In occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo- chiunque è obbligato, ai sensi dell'Art.33 del R.D.3267 del 30/12/1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all'autorità convenuta;

DISPONE

- ☐ Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza ambientale regionale e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
- ☐ Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023** , nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2) della presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'Art. 6 del **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023** , con una sanzione amministrativa consistente

nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 nonché secondo quanto previsto dall'Art. 12 della L.R. 38/2016. Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/00, con **una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.** Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.

AVVISA

Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

- Copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul portale istituzionale, viene comunicata al Prefetto di Bari, alla Regione Puglia-Sezione Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Bari ed agli altri Enti interessati alle predette prescrizioni;
- Commissariato Polizia di Stato di Monopoli;
- Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli;
- Comando dei VV.FF. competente per il territorio;
- Comando Capitaneria di Porto di Monopoli;
- Comando Stazione Carabinieri di Monopoli;
- Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri;
- Comando Polizia Locale.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente della VI A. O. Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Locale
(dott. Saverio Petroni)

Il Sindaco
ANNESE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)